

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 848}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato GARGANI**

Presentata il 26 novembre 1976

Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università, convertito in legge il 30 novembre 1973, n. 766

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge il 30 novembre 1973, n. 766, furono adottate « misure urgenti per l'università », che all'articolo 5 prevedevano un fondo nazionale per consentire alle università di stipulare 9.000 contratti quadriennali con laureati i quali, all'entrata in vigore del suddetto provvedimento, avessero svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionali, al termine della convenzione;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

Sono trascorsi tre anni e nel mentre si deve constatare la mancata presentazione dell'auspicata riforma universitaria, tali provvedimenti mostrano tutta la loro inadeguatezza e limitatezza davanti ai seri ed annosi problemi dell'università.

C'è da rilevare, a proposito del citato articolo 5, come il trascorrere degli anni abbia evidenziato la discriminazione — certamente involontaria, dal momento che il legislatore si proponeva nel giro di pochi mesi una riforma di tutta l'università — operata ai danni di chi iniziava a svolgere un'attività didattica e di ricerca nell'anno accademico successivo al 1973. Infatti chi tra questi abbia voluto o voglia partecipare ai concorsi per contrattista si trova nella impossibilità a parteciparvi per le condizioni insormontabili stabilite dall'articolo 5. La conseguenza è che l'università si vede privata di un tipo di personale — i contrattisti — che si è dimostrato essenziale nella didattica e nella ricerca scientifica.

Per eliminare dunque questa evidentissima discriminazione si propone di far slittare il termine per la maturazione dei requisiti di ammissione al concorso per i contratti quadriennali rimanenti all'entrata in vigore della presente legge.

In questo modo si consentirà ai ricercatori che attualmente hanno un rapporto di lavoro già previsto dall'articolo 5 delle « misure urgenti per l'università », la possibilità di partecipare ai concorsi per i contratti quadriennali che stanno andando deserti per mancanza di aspiranti. Infatti ad avere i requisiti per l'ammissione ai concorsi per contrattista sono ormai pochissimi e non sempre dei più qualificati. In particolare, poi, si dà il caso che gli aventi diritto, di alcune categorie previste

dalla legge vigente (vedi i paragrafi *c* ed *e* dell'articolo 5), risultano in pratica ampiamente rinunciatarci, in quanto già inseriti in altri ruoli.

Pertanto dei 9.000 posti istituiti con le misure urgenti circa 2.000 non sono stati coperti e non potranno esserlo sino a quando il termine indicato rimanga inalterato.

Se si vuole quindi favorire la ricerca scientifica, se si desidera il funzionamento e lo sviluppo delle università a livello di didattica e di ricerca, se veramente c'è la volontà di fare una politica per i giovani, bisogna recepire questa giusta istanza che parte dal mondo universitario più attento ai suoi problemi e agli interessi della crescita culturale, scientifica dell'università.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I 6.000 contratti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, saranno stipulati con laureati, i quali abbiano svolto per almeno un anno le attività indicate nello stesso articolo 5.